

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 30/11/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato in data 21.07.2016, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente in data 30.04.2017, dopo il pagamento di 8 rate.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato con nota del 28.05.2021, riscontrato dall'intermediario in modo ritenuto non soddisfacente, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 876,73 di cui: € 26,15 a titolo di "Commissioni accessorie" (al netto di € 340,28 già rimborsati in conteggio estintivo); € 133,78 a titolo di "Commissioni finanziarie"; € 268,80 a titolo di "Commissioni mediazione"; € 448,00 a titolo di "Spese contrattuali e di istruttoria"; - «in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up front* si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019);» - la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00, oltre al rimborso della somma di € 20,00 per le spese del presente procedimento. Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha preliminarmente rilevato la non applicabilità della cd sentenza *Lexitor* della CGUE al caso di specie in quanto: interpreta l'articolo 16.1 della direttiva 2008/48 e non la norma di attuazione nell'ordinamento italiano; l'art. 125-sexies è univoco nel disporre che la riduzione del costo



totale del credito in caso di estinzione anticipata sia pari all'importo dei costi e degli interessi dovuti per la vita residua del contratto; l'interpretazione di cui al punto precedente è stata avallata dall'autorità di vigilanza e dagli orientamenti dell'ABF; si determinerebbe una applicazione retroattiva della normativa ledendo il legittimo affidamento dei finanziatori (in contrasto il principio di certezza del diritto, previsto dai trattati); la sentenza non è fornita di efficacia diretta c.d. orizzontale, cioè tra soggetti privati; non sussiste nel caso di specie un obbligo di interpretazione conforme alla sentenza della CGUE in quanto si determinerebbe una interpretazione *contra legem* del diritto nazionale; la stessa Corte di Giustizia ha riconosciuto che la normativa italiana sembrava rientrare proprio tra quelle che sembravano confermare che i costi oggetto di riduzione sono solo quelli inerenti alla durata del rapporto; la *Lexitor* non ha affrontato una serie di questioni rilevanti ai fini dell'interpretazione del menzionato art. 16 della direttiva, sicché un accoglimento di detta interpretazione è quanto meno prematuro visto che essa dovrebbe essere integrata tramite apposita, nuova richiesta ex art. 267, comma 2 TFUE alla Corte di Giustizia di pronunciarsi anche su di esse; detta decisione non ha affrontato una serie di rilevanti questioni collegate, quali: se l'interpretazione resa non contrasti con il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 §1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, considerato che solo per il credito al consumo si viene ad incidere sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti; se l'interpretazione resa non abbia ingiustamente svalutato il dato linguistico; come possa valere ad escludere una penalizzazione sproporzionata del finanziatore la previsione di un indennizzo ai sensi dell'art. 16.2 della direttiva decisamente irrisorio (in quanto per i soli costi "direttamente collegati" al rimborso anticipato del credito, e comunque entro un limite massimo dell'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo); in ogni caso la motivazione della sentenza *Lexitor*, concerne i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di [...] o di sua contrattazione con terzi (*in primis* le commissioni di intermediazione), fatturate al finanziatore da un soggetto terzo, per attività sue proprie, e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente, in quanto non presentate, né stabilite unilateralmente, né imposte, né manovrate dal finanziatore; - ha eccepito la natura *upfront* delle delle "commissioni di attivazione", delle "spese di istruttoria" e delle "commissioni rete esterna"; - ha rilevato di aver già rimborsato la somma di € 340,28 relativa alle "commissioni di gestione"; - ha precisato che il recente intervento del legislatore sul 125-*sexies* conferma la non rimborsabilità dei costi *up front* per i contratti sottoscritti ante 25 luglio 2021; - ha chiarito che trattasi infatti di norma di interpretazione autentica, secondo cui l'estinzione anticipata di contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 106/2021 di conversione del decreto legge n. 73/2021) non comporta riduzione "di tutti i costi", ma solo "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'intermediario chiede rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto dopo 8 rate sulle 60 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti.

Le parti hanno allegato copia della liberatoria con stessa decorrenza del conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia parziale del contratto, sottoscritto in data 21.07.2016.



Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

L'intermediario ha depositato documentazione da cui si evince l'avvenuto pagamento all'intermediario del credito.

Procedendo nel merito, a seguito della modifica legislativa dell'art 125 *sexies* del TUB, introdotta con l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis"), è intervenuto nuovamente il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 21676/2021, ha statuito il principio di diritto secondo il quale: «in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

A tal proposito, si richiamano oltre la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, anche le successive pronunce nn. 10003, 10017 e 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi in contestazione relativi alle "Spese di istruttoria e notifica", alle "Commissioni di attivazione" e alle "Commissioni rete esterna" sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, così come per le "Commissioni di gestione il rimborso" il cui criterio contrattuale fa riferimento al criterio *pro rata temporis*.

Alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 21676/2021 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	5								
Numero di pagamenti all'anno	12		Quota di rimborso pro rata temporis					86,67%	
rate pagate	8	rate residue	52	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				143,34	Recurring	86,67%	124,23		124,23
Spese di istruttoria e notifica				480,00	Recurring	86,67%	416,00		416,00
Commissioni di gestione				392,60	Criterio contrattuale	***	340,28	340,28	0,00
Commissioni rete esterna				288,00	Recurring	86,67%	249,60		249,60
Totale				1.303,94					789,83

L'importo come sopra calcolato di € 789,83 (cifra da arrotondarsi a € 790,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF) risulta inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente di € 876,73.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 790,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA